SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 290

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 dicembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 206

Ministero delle finanze

DECRETO 23 ottobre 2000.

Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore delle manifatture, dei servizi del commercio e ad attività professionali.

00A13943

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 207

Ministero delle finanze

DECRETO 23 novembre 2000.

Approvazione con le relative istruzioni dello schema di certificazione unica - CUD 2001 - concernente l'attestazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi i compensi e le indennità soggetti a tassazione separata, corrisposti nell'anno 2000, delle ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate, dei dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale versata o dovuta all'I.N.P.S., all'I.N.P.D.A.I. e all'I.N.P.D.A.P., delle relative trattenute operate a carico del lavoratore nonché l'attestazione dell'ammontare dei redditi di pensione corrisposti nell'anno 2000. Definizione delle modalità di certificazione dei redditi diversi di natura finanziaria.

00A14938

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 2000, n. **368.**

Regolamento recante norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante: ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari;

Vista la legge 6 febbraio 1985, n. 15;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 22 dicembre 1990, n. 401, ed il relativo regolamento finanziario di cui al decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, in particolare all'articolo 8 per le funzioni di coordinamento di area geografica da affidare ai direttori degli istituti italiani di cultura con qualifica dirigenziale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 6, comma 5, 19, comma 11 e 49, comma 5, che prevedono il rinvio alla disciplina dello speciale ordinamento di settore per le qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 21 settembre 1994, n. 605, sull'istituzione del servizio di controllo interno del Ministero degli affari esteri;

Viste le leggi 15 marzo 1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, e 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, sul ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, istitutivo di una distinta sezione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, sul regolamento concernente l'organizzazione e le funzioni degli uffici dirigenziali generali, in cui si articola l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 10 settembre 1999, recante disciplina delle articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale istituiti presso l'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante norme sul riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 31/2000, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 17 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Amministrazione degli affari esteri

1. Il presente regolamento disciplina i posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli affari esteri non attribuibili alla carriera diplomatica.

2. Presso l'Amministrazione centrale sono individuate le seguenti tipologie di posizione organizzative di livello dirigenziale;

a) direzione di strutture dirigenziali;

b) consulenza, ricerca e studio;

c) attività ispettiva.

3. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono conferiti nel numero di nove unità, delle quali non oltre tre da destinare ai posti-funzione all'estero, e gli incarichi dirigenziali o di seconda fascia sono conferiti nel numero di quarantacinque unità, delle quali non oltre ventidue da destinare ai posti-funzione all'estero. Per l'area della promozione culturale gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono conferiti nel numero di venti unità, dei quali dieci da destinare ai posti-funzione all'estero.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del

Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e dall'articolo 16, commi 5 e 11, del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85:

a) direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

b) (Lettera non ammessa al «Visto» della Corte dei conti);

c) capo del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

d) consigliere ministeriale per attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso l'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero;

e) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a cinque, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

5. Gli incarichi di livello dirigenziale non generale sono individuati, nei limiti del numero indicato nel comma 3, fra le seguenti posizioni organizzative connesse all'assetto strutturale dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, dal decreto ministeriale 10 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 1999 e dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

1) *Area amministrativa:*

a) vice direttore generale della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

b) capi dei sette uffici della Direzione generale per gli affari amministrativi, di bilancio e il patrimonio;

c) capo dell'Ufficio I (centro per l'informatica) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

d) capo dell'Ufficio III (corrieri) del Servizio per l'informatica, le comunicazioni e la cifra;

e) capo dell'Ufficio I (studi) del Servizio storico, archivi e documentazione *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*;

f) capo dell'Ufficio II (archivio storico diplomatico) del Servizio storico, archivi e documentazione *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*;

g) capo dell'Ufficio III (biblioteca) del Servizio storico, archivi e documentazione *(seguivano alcune parole non ammesse al «Visto» della Corte dei conti)*;

h) capo dell'Ufficio XI (competente fra l'altro per gli acquisti di beni e servizi e per la manutenzione di immobili) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

i) capo dell'Ufficio XII (competente fra l'altro per il personale estraneo ai ruoli del Ministero) della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

l) capo dell'Ufficio III (affari consolari) della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie;

m) consiglieri ministeriali, in numero non superiore a quindici, per consulenza, ricerca e studio in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, o per attività ispettiva in materia amministrativa e contabile, presso le strutture di livello dirigenziale generale previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

2) *Area della promozione culturale:*

a) esperti, ai sensi della legge 22 dicembre 1990, n. 401, per la promozione culturale con incarichi di consulenza, ricerca e studio presso la Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale nel numero di dieci. Tra questi non più di cinque esperti possono essere assegnati alle Direzioni generali a competenza geografica, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.

Art. 2.

Posti-funzione all'estero

1. Tenuto conto delle previsioni di cui all'articolo 114, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 6 febbraio 1985, n. 15 ed in particolare della tabella *A)* per le funzioni all'estero annessa alla predetta legge, i posti-funzione all'estero sono individuati in relazione alle seguenti funzioni:

a) direzione di uffici consolari di prima categoria e collaborazione nei consolati generali;

b) esperti amministrativi per consulenza, ricerca, studio ed attività ispettive in materia amministrativa e contabile presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali;

c) responsabili della gestione dei servizi amministrativi decentrati di cui agli articoli 9 e 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15.

2. Il numero dei posti-funzione all'estero, ai quali destinare dirigenti generali o di prima fascia, è individuato come segue:

a) un posto-funzione di capo di consolato generale;

b) due posti-funzione di esperto amministrativo capo presso le rappresentanze diplomatiche, ivi incluse le rappresentanze permanenti presso le organizzazioni internazionali, per le attività di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, con competenza anche per più Paesi.

3. Il numero dei posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale, è individuato come segue:

a) sette posti-funzione di capo di consolato generale o di consolato, ovvero di collaborazione nei consolati generali;

b) quindici posti-funzione di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1.

Art. 3.

Posti-funzione all'estero di livello dirigenziale non generale per l'area della promozione culturale

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri sono individuati gli istituti italiani di cultura all'estero di maggiore rilevanza a cui preporre dirigenti dell'area della promozione culturale in numero di dieci, con particolare riguardo all'attività di coordinamento della promozione culturale di determinate aree geografiche.

Art. 4.

Norme di prima attuazione

1. In sede di prima attuazione del presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale presso l'Amministrazione centrale e dei posti-funzione all'estero di cui al regolamento stesso, la scelta è effettuata valutando, in primo luogo, i dirigenti in servizio presso l'Amministrazione degli affari esteri alla data di entrata in vigore del presente regolamento e, successivamente, quelli presenti nel ruolo unico dei dirigenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento delle specifiche attività del Ministero degli affari esteri;

b) per gli incarichi ed i posti-funzione che rimangono ancora disponibili si provvede attraverso un concorso specifico, nel rispetto delle norme concernenti la programmazione delle assunzioni di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Courmayeur, addì 10 agosto 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DINI, *Ministro degli affari esteri*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000
Atti di governo, registro n. 123, foglio n. 4

La sezione del controllo, nell'adunanza del 23 novembre 2000, ha ammesso al visto e alla conseguente registrazione il regolamento, con esclusione:

dell'art. 1, comma 4, lettera b);

dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera e)*, limitatamente alle parole «individuato fra i dirigenti già appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;*

dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera f) *limitatamente alle parole: «individuato fra i dirigenti già appartenenti alla qualifica dirigenziale speciale degli esperti della ricerca storico-diplomatica, di cui all'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18»;*

dell'art. 1, comma 5, punto 1, lettera g), *limitatamente alle parole: «individuato nel dirigente già appartenente alla qualifica dirigenziale speciale di direttore della biblioteca di cui all'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18».*

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:

«Art. 2 *(Revisione degli organici delle qualifiche dirigenziali del Ministero degli affari esteri incluse le qualifiche dirigenziali dell'area della promozione culturale).* — 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede, nei limiti di una spesa annua complessiva non superiore a lire 3,019 miliardi per l'anno 1999 a lire 6,038 miliardi per l'anno 2000 e a lire 10,591 miliardi a decorrere dall'anno 2001:

a) alla individuazione degli uffici di livello dirigenziale, generale e non, sulla base delle esigenze derivanti dalla normativa vigente e dal nuovo assetto strutturale dell'Amministrazione centrale degli affari esteri previsto dalla riforma;

b) alla individuazione del numero dei posti-funzione all'estero ai quali destinare dirigenti amministrativi;

c) alla individuazione del numero dei posti-funzione di direzione di istituti italiani di cultura all'estero».

Note alle premesse:

— Il testo del comma quinto dell'art. 87 della Costituzione è il seguente:

«[Il Presidente della Repubblica] Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti».

— Il testo dell'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è riportato nella nota al titolo.

— La legge 6 febbraio 1985, n. 15, reca: «Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri».

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— Il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regola-

mentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo del comma 4-*bis* dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— La legge 22 dicembre 1990, n. 401, reca: «Riforma degli istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero».

— Il decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, reca: «Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero».

— Il testo dell'art. 8 del decreto del Ministro degli affari esteri 27 aprile 1995, n. 392, è il seguente:

«Art. 8 *(Funzioni di coordinamento di area).* — 1. Il Ministro degli affari esteri, previo parere favorevole della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, può attribuire, con proprio decreto, funzioni di coordinamento delle iniziative promozionali degli istituti operanti in una determinata area geografica ai direttori con qualifica di dirigente superiore o di primo dirigente del ruolo dirigenziale degli esperti per la programmazione culturale all'estero nonché ai direttori nominati ai sensi dell'art. 14, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

2. L'area geografica alla quale si applica il coordinamento di cui al presente articolo può comprendere anche Paesi diversi da quello nel quale ha sede l'istituto al cui direttore è stato conferito l'incarico di cui al comma 1 del presente articolo».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il testo del comma 5 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«5. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, si interpreta nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli Osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca».

— Il testo del comma 11 dell'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

— Il testo del comma 5 dell'art. 49 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«5. Le funzioni ed i relativi trattamenti economici accessori del personale non diplomatico del Ministero degli affari esteri, per i servizi che si prestano all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolati e le istituzioni culturali e scolastiche, sono disciplinati, limitatamente al periodo di servizio ivi prestato, dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, nonché dalle altre pertinenti normative di settore del Ministero degli affari esteri».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» .

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, reca: «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo».

— La legge 16 giugno 1998, n. 191, reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59, e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica».

— La legge 8 marzo 1999, n. 50, reca: «Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, legge di semplificazione 1998».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, reca: «Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti».

— Il testo del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, è il seguente:

«3. Dalla data di cui al comma 2 tutti i dirigenti, reclutati anche a seguito di concorsi indetti precedentemente da amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono inseriti nel ruolo unico. I dirigenti reclutati per specifiche e particolari professionalità tecniche sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, nelle distinte sezioni che ne evidenziano la peculiare professionalità. I dirigenti cui sono attribuite dall'ordinamento funzioni amministrative di tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, riconosciute dal diritto internazionale, sono iscritti, nell'ambito delle rispettive fasce, in una distinta sezione».

— Il testo dell'art. 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266, è il seguente:

«Art. 1 *(Delega al Governo per il riordino della carriera diplomatica).* — 1. Al fine di potenziare l'attività del Ministero degli affari esteri, sia in Italia che all'estero, e di incrementare la funzionalità delle strutture dell'amministrazione centrale, della rete diplomatica e consolare e degli istituti italiani di cultura all'estero, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a disciplinare l'ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento economico metropolitano del personale diplomatico, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro per la funzione pubblica e rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappre-

sentative del personale diplomatico, con cadenza quadriennale per gli aspetti giuridici e biennale per quelli economici, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica. Formano oggetto del procedimento negoziale il trattamento economico fondamentale e accessorio, che sarà strutturato sulla base dei criteri di cui alla lettera *g)*, l'orario di lavoro, il congedo ordinario e straordinario, la reperibilità, l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia, i permessi brevi per esigenze personali, le aspettative e i permessi sindacali. L'accordo non potrà comportare, direttamente o indirettamente, impegni di spesa eccedenti quanto previsto nella legge finanziaria, nei provvedimenti ad essa collegati nonché nel bilancio dello Stato. In fase di prima applicazione si provvederà ad utilizzare le risorse disponibili in funzione del riequilibrio delle retribuzioni della carriera diplomatica rispetto a quelle della dirigenza ministeriale contrattualizzata, eliminando ogni eventuale sperequazione;

b) conferma e rafforzamento della specificità e unitarietà di ruolo della carriera diplomatica; previsione dell'accesso alla suddetta carriera esclusivamente dal grado iniziale, attraverso una rinnovata procedura concorsuale che miri ad accertare, oltre alle conoscenze di carattere accademico, le attitudini professionali dei candidati; previsione di adeguati strumenti e periodi di formazione e aggiornamento professionale nel corso dell'intera carriera;

c) revisione dei gradi mediante accorpamento; incremento dell'organico della carriera diplomatica, con esclusione degli attuali gradi di ambasciatore e di inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di 1ª classe, in misura non superiore al 20 per cento dell'organico esistente alla data del 1° luglio 1998, in diretta connessione con la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale e con le mutate esigenze della rete estera derivanti dall'ampliamento e dall'intensificazione dei rapporti tra l'Italia e gli altri Paesi e le organizzazioni internazionali; a tale scopo è autorizzata la spesa massima di lire 7,581 miliardi per l'anno 1999, di lire 15,162 miliardi per l'anno 2000 e di lire 22,809 miliardi a decorrere dall'anno 2001;

d) revisione del sistema di progressione in carriera mediante procedure obiettive che assicurino l'avanzamento ai gradi superiori e agli incarichi con maggiori responsabilità ai funzionari più meritevoli che abbiano completato percorsi funzionali e formativi obbligatori nell'ambito dei programmi formativi e delle risorse finanziarie già stanziate. A tale fine, saranno applicati criteri di valutazione collegiale del servizio prestato, delle posizioni ricoperte, delle responsabilità attribuite e dei risultati conseguiti. Si terrà conto, inoltre, dei periodi di formazione e di aggiornamento professionale;

e) in coerenza con quanto previsto alle lettere *b)*, *c)* e *d)*, revisione delle norme concernenti la attribuzione di compiti e responsabilità presso gli uffici dell'Amministrazione centrale, nonché l'assegnazione ai posti presso gli uffici all'estero e le funzioni da svolgere in corrispondenza dei predetti posti, assicurando comunque il rispetto del principio dell'invarianza della spesa globale;

f) previsione di appropriate misure volte a ricondurre la dinamica delle retribuzioni del personale sopra indicato entro gli stessi vincoli e compatibilità previsti per il personale contrattualizzato, con contestuale soppressione di ogni meccanismo di indicizzazione;

g) definizione di un trattamento economico omnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, articolato in una componente stipendiale di base, che assorbe l'eventuale indennità di posizione in godimento, nonché in altre due componenti correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilità esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. A tale fine saranno definiti criteri per la determinazione e la valutazione delle posizioni funzionali e dei risultati conseguiti, nonché per la costituzione di un apposito fondo di finanziamento;

h) ove possibile, si terrà conto, in particolare per quanto riguarda gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)*, della disciplina vigente in materia presso altri Paesi membri dell'Unione europea;

i) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari, esteso anche alle conseguenze di carattere finanziario, che si pronunciano entro quaranta giorni dall'assegnazione, trascorsi i quali il decreto legislativo è emanato anche in assenza del parere».

Note all'art. 1:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, reca: «Regolamento recante norme per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, è il seguente:

«1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dal seguente:

"Art. 16 *(Conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale)*. — La carica di segretario generale è conferita ad un ambasciatore con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

Con le modalità indicate nel primo comma del presente articolo sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario le funzioni di vice segretario generale, capo del cerimoniale diplomatico della Repubblica, direttore generale ad eccezione di quello per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio, ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, direttore dell'istituto diplomatico.

Le funzioni di capo di Gabinetto sono conferite ad un ambasciatore o ad un Ministro plenipotenziario. Quelle di vice capo del cerimoniale, di vice-ispettore generale, di capo del servizio stampa e informazione cui compete anche l'incarico di portavoce del Ministro, di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione e di capo delle unità della segreteria generale sono conferite a ministri plenipotenziari. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di presiedere temporaneamente ai predetti servizi anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di capo del servizio del contenzioso diplomatico e dei trattati, di capo del servizio storico, archivi e documentazione, nonché di capo dell'ufficio legislativo possono essere temporaneamente conferite ad un dipendente dello Stato estraneo ai ruoli del Ministero degli affari esteri.

Le funzioni di vice direttore generale sono conferite ad un Ministro plenipotenziario in ciascuna direzione generale. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di ambasciata.

Le funzioni di vice capo di Gabinetto, vice capo servizio e di vice direttore dell'istituto diplomatico sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata.

Le funzioni di capo ufficio sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di ambasciata. Per esigenze di servizio possono essere incaricati di svolgere temporaneamente tali funzioni anche consiglieri di legazione.

Le funzioni di capo sezione sono conferite a funzionari diplomatici con il grado di consigliere di legazione o segretario di legazione.

Le funzioni di capo della segreteria dei sottosegretari di Stato e dei direttori generali sono conferite a funzionari diplomatici di grado non inferiore a consigliere di legazione.

Gli incarichi previsti nei commi terzo, quarto, quinto sesto, settimo e ottavo del presente articolo sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri.

Con il regolamento previsto dall'art. 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266, si provvede alla disciplina del conferimento delle funzioni indicate nei commi quinto, settimo, ottavo e nono del presente articolo non attribuibili a funzionari della carriera diplomatica".».

— Il testo dell'art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 132 *(Esperti nella ricerca storico-diplomatica)*. — Gli esperti nella ricerca storico-diplomatica prestano servizio presso l'ufficio studi del servizio storico e documentazione e presso l'archivio storico-diplomatico per lo svolgimento delle funzioni attribuite rispettivamente all'ufficio suddetto dalle lettere *c)*, *d)*, *e) 3f)* dell'art. 15 ed all'archivio storico-diplomatico dall'art. 21.

I contingenti del personale del ruolo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica da assegnare all'ufficio suddetto e dall'archivio storico-diplomatica sono determinati con il decreto del Ministro di cui all'art. 25.

Il ruolo direttivo degli esperti nella ricerca storico-diplomatica comprende le seguenti qualifiche:

esperto capo nella ricerca storico-diplomatica;

esperto nella ricerca storico-diplomatica;

esperto aggiunto nella ricerca storico-diplomatica.

Al ruolo si accede mediante concorso per esame cui sono ammessi, purché non abbiano superato i trentacinque anni di età:

a) gli impiegati della carriera direttiva degli archivi di Stato;

b) gli impiegati di cui all'art. 134 e quelli della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;

c) i liberi docenti ed assistenti universitari di ruolo in materie giuridiche, storiche ed economiche ed in paleografia e diplomatica o in archivistica.

La promozione ad esperto nella ricerca storico-diplomatica è effettuata a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti aggiunti che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione a esperto capo è effettuata mediante scrutinio per merito comparativo fra gli esperti nella ricerca storico-diplomatica che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica».

— Il testo dell'art. 134 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Art. 134 *(Personale di biblioteca).* — Il direttore della biblioteca sopraintende all'ordinamento e al funzionamento della biblioteca.

I bibliotecari coadiuvano il direttore della biblioteca nelle sue funzioni.

La qualifica direttiva di direttore della biblioteca è conferita mediante concorso per titoli cui sono ammessi:

a) i bibliotecari dell'amministrazione degli affari esteri che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nella qualifica di bibliotecario;

b) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative con qualifica non inferiore a direttore di biblioteca di II classe, purché non abbiano compiuto i quarantacinque anni di età.

Al direttore della biblioteca spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500. Dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica gli è attribuito previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 670.

Alla qualifica direttiva di bibliotecario si accede mediante concorso per esami cui sono ammessi, purché non abbiano compiuto i trentacinque anni di età:

a) gli impiegati della carriera direttiva delle biblioteche pubbliche governative;

b) i liberi docenti e gli assistenti universitari di ruolo in biblioteconomia, paleografia, diplomatica, archivistica e in materie giuridiche, economiche e sociali.

Ai bibliotecari spetta il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 402. Dopo cinque armi di effettivo servizio nella qualifica è loro attribuito, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, il trattamento economico inerente all'ex coefficiente 500.

Il personale può essere inviato a seguire corsi di informazione e di aggiornamento».

— L'argomento della legge 22 dicembre 1990, n. 401, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo del comma 3 dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Per esigenze di servizio, sulle quali il Ministro richiederà il parere del consiglio di amministrazione, ai funzionari predetti possono peraltro essere conferite funzioni consolari di direzione o di collaborazione».

— Il testo del comma 4 dell'art. 114 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è il seguente:

«Il personale della carriera direttiva amministrativa può prestare servizio all'estero in numero complessivo non superiore al 50% dell'organico del ruolo».

— Il testo dell'art. 9 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è il seguente:

«Art. 9. — Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la commissione permanente di finanziamento di cui all'art. 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, possono essere istituiti, nell'ambito di aree geografiche, entro il limite massimo di venti, servizi amministrativi decentrati cui competono, nei confronti degli uffici operanti nell'area di loro competenza: attività di collaborazione e consulenza in materia amministrativa e contabile, anche attraverso l'invio di propri addetti per il temporaneo esercizio delle funzioni relative a dette materie; il discarico amministrativo delle spese di cui all'art. 2, secondo comma; il riscontro e l'approvazione delle contabilità, nonché il riscontro dei conti giudiziali dei percettori di entrate — nei casi in cui ciò sia previsto dal decreto istitutivo sopra menzionato — prima del loro inoltro alla ragioneria centrale ed alla Corte dei conti.

Per accelerare le procedure di finanziamento, presso i servizi di cui al comma precedente possono essere concentrati gli accreditamenti destinati alle esigenze degli uffici, operanti nell'area geografica di competenza o di altre aree, specificamente individuati dal decreto istitutivo. La ripartizione dei fondi ricevuti viene effettuata in base ai piani di assegnazione elaborati dal Ministero ed ai dati emersi nel corso della gestione. Copia degli atti di ripartizione dei fondi viene trasmessa agli organi amministrativi e di controllo che ne terranno nota nelle proprie scritture ai fini della resa del conto da parte dei funzionari a favore dei quali viene erogata la valuta. Delle somme così erogate il funzionario responsabile del servizio ottiene il discarico ad ogni effetto con le modalità di cui all'art. 2, secondo comma.

A ciascun servizio è preposto un funzionario con qualifica dirigenziale.

Negli uffici all'estero, presso i quali vengono insediati i servizi amministrativi decentrati sono istituiti posti di commissario regionale capo primo commissario regionale, commissario regionale, nonché, in relazione alle esigenze dei singoli servizi, posti di commissario amministrativo e di vice commissario amministrativo, da coprirsi, rispettivamente, con personale dell'ottava e settima qualifica funzionale appartenente al profilo di inquadramento del personale proveniente dalla carriera direttiva amministrativa.

Il funzionario di cui al terzo comma svolge altresì attività ispettiva nell'ambito dell'area geografica di propria competenza e di altre viciniori.

L'indennità base di cui all'art. 171, lettera *a),* del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, spettante ai dirigenti amministrativi in servizio all'estero, salvi i casi di applicazione dell'art. 114, terzo comma, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è stabilita nelle misure di cui alla tabella *B* annessa alla presente legge.

Con le modalità di cui al primo comma e nel limite ivi indicato può essere disposta la soppressione o la modifica dei servizi amministrativi decentrati».

— Il testo dell'art. 10 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, è il seguente:

«Art. 10. — Con norme regolamentari da emanarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione, sono disciplinati: il funzionamento dei servizi amministrativi decentrati di cui all'art. 9; il periodo di permanenza all'estero del relativo personale; i criteri per il suo accreditamento presso le autorità dei Paesi dell'area geografica in cui opera; il collegamento dei servizi stessi con la direzione generale del personale e dell'amministrazione ed il loro coordinamento con l'ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero; la conseguente ristrutturazione dei servizi amministrativi decentrali, anche in relazione all'eventuale accorpamento delle fasi della spesa e tenuto conto in modo particolare della disciplina delle funzioni dirigenziali la riorganizzazione dei servizi amministrativi presso le sedi all'estero».

Nota all'art. 4:

Per l'argomento del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo vigente dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è il seguente:

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).* — 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale, non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

2-*bis.* Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei Ministri entro il primo bimestre di ogni anno.

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei Ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

3-*bis.* A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalità delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalità e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.

3-*ter.* Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'art. 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 15.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al servizio ispettivo.

7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, settimo e ottavo comma, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonché quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

10. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonché altri funzionari già addetti agli specifici settori scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

«47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998.

13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalità, ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11.

16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei Ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-*bis.* È consentito l'accesso ad in regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

20-*bis.* Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale; in particolare per nuove assunzioni; di cui ai commi 2-*bis*, 3, 3-*bis* e 3-*ter*, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'art. 51.

20-*ter.* Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite.

21. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

22. Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni

altra disposizione ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997 n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennità e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se più favorevoli. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera *c)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche. A decorrere dall'anno 1999 è disposto un ulteriore incremento di 2.000 unità da assegnare all'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle procedure di programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al presente articolo.

25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che ciò non si ripercuota negativamente sulla funzionalità degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunità montane, la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonché ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finché non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non è opponibile il segreto d'ufficio».

00G0418

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Poggiomarino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 9 febbraio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 15 febbraio 1999, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Poggiomarino (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dalla dott.ssa Fiora Fasano, dalla dott.ssa Gabriella D'Orso e dal dott. Maurizio Mazzei;

Considerato che il dott. Maurizio Mazzei, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2000;

Decreta:

Il dott. Ennio Blasco, vice prefetto, è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Poggiomarino (Napoli), in sostituzione del dott. Maurizio Mazzei.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 372

00A15420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2000.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Boscoreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 15 dicembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 23 dicembre 1998, con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Boscoreale (Napoli) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Antonio Cilento, dal dott. Alfonso La Rotonda e dal dott. Giovanni Lucchese;

Considerato che il dott. Alfonso Maria La Rotonda, per motivi di servizio, non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 novembre 2000;

Decreta:

La dott.ssa Maria Grazia D'Ascia, vice prefetto ispettore, è nominata componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Boscoreale (Napoli), in sostituzione del dott. Alfonso Maria La Rotonda.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 1º dicembre 2000
Registro n. 2 Interno, foglio n. 373

00A15421

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 29 novembre 2000.

Estensione dell'art. 1 del decreto 16 novembre 2000 alle zone colpite dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2000, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 1 del decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze, con il quale, nell'esercizio del potere attribuito dal citato art. 9, comma 2, della legge n. 212 del 2000, sono stati sospesi fino al 16 dicembre 2000 i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari a favore dei soggetti colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre ed ottobre 2000 nelle regioni di cui all'art. 1 delle ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000 e n. 3092 del 27 ottobre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Vista l'ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, con la quale l'applicazione delle disposizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 3090 del 18 ottobre 2000, n. 3092 del 18 ottobre 2000 e n. 3093 dell'8 novembre 2000 è stata estesa ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000;

Ritenute sussistenti le condizioni per estendere l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze ai territori individuati nella citata ordinanza n. 3095 del 23 novembre 2000;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni contenute nell'art. 1 del decreto del 16 novembre 2000 del Ministro delle finanze si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia e della provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2000

Il Ministro: DEL TURCO

00A15468

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 28 novembre 2000.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo speciale per la ricerca applicata per un impegno di spesa pari a L. 59.227.036.000 ai sensi della legge n. 46/1982 e legge n. 346/1988.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168: «Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica»;

Vista la legge 25 ottobre 1968, n. 1089, istitutiva del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto ministeriale n. 253 Ric. del 15 febbraio 1995, di nomina del comitato tecnico scientifico, confermato con decreto n. 435 Ric. del 27 febbraio 1998, e successivamente modificato con decreto n. 993 Ric. del 10 luglio 1998;

Viste le deliberazioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 281 del 29 aprile 1994 e n. 302 del 9 giugno 1995;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata»;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Viste le relazioni e le delibere trasmesse dal San Paolo IMI S.p.a., relative ai progetti di ricerca presentati dalle aziende in data anteriore al 19 dicembre 1997;

Tenuto conto delle proposte formulate dal comitato tecnico-scientifico nella riunione del 5 luglio 2000, di cui al punto 10 del resoconto sommario;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Considerato che le domande oggetto del presente decreto sono state presentate prima del 3 gennaio 2000 e, pertanto ai sensi della circolare prot. n. 760/ric. del 29 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, l'Istituto San Paolo IMI S.p.a. assicurerà la gestione della complessiva attività contrattuale;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca applicata sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità per ciascuno indicate:

Ditta: ABB RICERCA SPA
Milano - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4277

Titolo del progetto: Sistemi di combustione a basso impatto ambientale.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/01/2000

Costo ammesso = 9.950.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.703.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.247.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.703.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	4.247.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.472.500.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.333.250.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: AIRSYS NAVIGATION SYSTEMS S.p.A.
MILANO - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 7533

Titolo del progetto: Controllo integrato del traffico sulla superficie aeroportuale (CITSA).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 32 dal 15/10/1999

Costo ammesso = 9.421.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.965.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.456.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.965.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.456.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 6.594.700.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.827.674.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 6 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 12 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: AUTOTECNICA SRL
CASCIAGO - VA (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8227

Titolo del progetto: Innovativo segnalatore di ostacoli per monovre di retromarcia dedicato a tutti gli autoveicoli in genere.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/11/1999

Costo ammesso = 964.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 964.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	964.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 578.400.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 192.800.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: CASTELLINI S.P.A.
Castel Maggiore - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 9012

Titolo del progetto: Micromotore elettrico odontoiatrico.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 18 dal 01/03/1999

Costo ammesso = 1.965.200.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 955.630.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.009.570.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	955.630.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.009.570.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.179.120.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 534.534.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: ENICHEM S.P.A.
San Donato Milanese - MI (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 4106

Titolo del progetto: Processo per la produzione di toluendiisociato senza impiego di fosgene.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 66 dal 01/07/1999

Costo ammesso = 31.307.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.329.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 27.978.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.329.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	5.029.000.000	0	22.949.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Contributo Conto Interessi (C.C.I.) su finanziamento massimo di £ = 9.955.626.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 9.454.714.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CCI	CS	CCI	CS	CCI	CS
Ricerca Industriale	40	40	30	50	35	45
Sviluppo Precompetitivo	35	25	25	35	30	30

Durata dell'intervento: 10 anni di cui 4 di preammortamento.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione, da parte dell'azienda, di formale dichiarazione di disponibilità a finanziare il progetto ai sensi della legge n. 346/1988 da parte di istituto finanziatore così come previsto dall'art. 47 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993.

Ditta: ESA/GV S.R.L.
CAMPOGALLIANO - MO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 6853

Titolo del progetto: Elaborazione real time di segnali analogici ad alta risoluzione con applicativi di smaltatura, nastri pesatori e riempimento liquidi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 28 dal 13/09/1999

Costo ammesso = 2.246.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 561.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.685.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	561.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.685.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.572.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 307.702.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	70	25	60	35	65	30
Sviluppo Precompetitivo	70	10	60	20	65	15

Durata dell'intervento: 7 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 14 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LAVORWASH S.p.A.
Suzzara - MN (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 10287

Titolo del progetto: Nuovo veicolo a trazione elettrica con motori integrati nelle ruote, per utilizzo urbano, con ampia autonomia e a costi molto contenuti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 35 dal 15/01/2000

Costo ammesso = 6.320.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 3.616.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 2.704.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	3.616.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	2.704.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 3.476.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 2.117.200.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: LOGO 2000 S.P.A.
ROMA - RM (Classificata Piccola Media Impresa)
GLOBAL TECHNOLOGY SRL
ROMA RM

Progetto n. 7675

Titolo del progetto: N.A.S.C.I.T.A. - L'eliminazione delle barriere visuali per consentire l'utilizzo di Internet da parte dei non vedenti.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/01/2000

Costo ammesso = 1.200.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.200.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.200.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 540.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 420.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.
Contratto di finanziamento in solido.

Ditta: MED S.P.A.
REGGIO EMILIA - RE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10618

Titolo del progetto: Famiglia di iniettori elettromeccanici per motori endotermici a ciclo otto, utilizzanti combustibili gassosi.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 30 dal 23/01/2000

Costo ammesso = 1.961.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.961.000.000= (di cui extra U.E. 295.000.000)
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 0=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.666.000.000	0	0	295.000.000
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 882.450.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 980.500.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	45	50	45	50	45	50
Sviluppo Precompetitivo	45	35	45	35	45	35

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MEDICA S.R.L.
MEDOLLA - MO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 10849

Titolo del progetto: Sistema per la rimozione di liquido ascitico con recupero delle proteine in pazienti affetti da problemi epatici.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 24 dal 01/02/2000

Costo ammesso = 750.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 0=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 750.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	0	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	750.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 450.000.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 150.000.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MICROTEC SRL
BRESSANONE - BZ (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 8135

Titolo del progetto: Progettazione, sperimentazione, sviluppo di un nuovo sistema per il controllo qualità di semilavorati (tavole) di legno.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 28 dal 01/11/1999

Costo ammesso = 2.828.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.285.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.543.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.285.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.543.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.696.800.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 757.904.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 9 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 18 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: MOTORI MINARELLI S.p.A.
Calderara di Reno - BO (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 9833

Titolo del progetto: Tecnologie avanzate elettroniche e meccaniche per la riduzione dell'impatto ambientale dei ciclomotori.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 30/04/1999

Costo ammesso = 9.019.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.366.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 3.653.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	5.366.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	3.653.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 4.960.450.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.057.441.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: REGGIANI MACCHINE S.P.A.
BERGAMO - BG (Classificata Grande Impresa)

Progetto n. 22495

Titolo del progetto: Sviluppo di un processo di stampa tessile a tecnologia inkjet con colori base e premiscelati.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 13/03/2000

Costo ammesso = 3.729.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.876.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.853.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.776.000.000	0	100.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.753.000.000	0	100.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 2.039.763.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 1.223.112.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento comprensive dell'ulteriore agevolazione di cui all'art. 4, comma 10, lettera E, punto 4 del D.M. n° 954 dell'8 agosto 1997.

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	55	40	45	50	50	45
Sviluppo Precompetitivo	55	25	45	35	50	30

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: REGLASS S.P.A.
MINERBIO - BO (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 5134

Titolo del progetto: Nuovo processo di deposito di fibre di materiale composito su strutture tubolari tramite nastro.

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 01/09/1999

Costo ammesso = 3.202.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 1.603.000.000=
Attività di Sviluppo Precompetitivo = 1.599.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	1.603.000.000	0	0	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	1.599.000.000	0	0	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 1.921.200.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 880.550.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Ditta: SELTA TELEMATICA S.P.A.
TORTORETO LIDO - TE (Classificata Piccola Media Impresa)

Progetto n. 2228

Titolo del progetto: Sistema Globale di Comunicazione per rete privata di utente - (SAE Globe).

Durata e decorrenza costi:
Mesi 36 dal 20/05/1999

Costo ammesso = 9.758.000.000= così suddiviso in via previsionale e non vincolante in funzione delle tipologie di attività e delle zone geografiche di imputazione.

Attività di Ricerca Industriale = 5.529.000.000=

Attività di Sviluppo Precompetitivo = 4.229.000.000=

Luogo di svolgimento	Non Eleg.	Ea	Ec	Extra U.E.
Attività di Ricerca Industriale	500.000.000	0	5.029.000.000	0
Attività di Sviluppo Precompetitivo	0	0	4.229.000.000	0

Agevolazioni deliberate:

Credito agevolato (CA) fino a £ = 5.386.416.000=

Contributo nella spesa (C.S.) fino a £ = 3.239.656.000=

Tali agevolazioni, fermo restando gli importi massimi sopraindicati, vanno commisurate ai costi ammissibili in base alle seguenti percentuali d'intervento:

Luogo di svolgimento	Non Eleg.		Ea		Ec	
Tipo agevolazione	CA	CS	CA	CS	CA	CS
Ricerca Industriale	60	35	50	45	55	40
Sviluppo Precompetitivo	60	20	50	30	55	25

Durata dell'intervento: 8 anni di ammortamento oltre il periodo di ricerca.

Ammortamento: In 16 rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca.

Condizioni:
Il predetto intervento è subordinato all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.
Ai sensi dell'art. 12 del D.M. 8 agosto 1997, n. 954 è data facoltà all'azienda di richiedere una anticipazione, purchè garantita da fidejussone bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 20% del Contributo nella Spesa.

Art. 2.

Per tutti gli interventi disciplinati dal decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, sono applicate le seguenti condizioni:

per le relative operazioni di finanziamento non sono richieste particolari forme di garanzia, salva la facoltà per l'Istituto finanziatore di richiederle per i progetti a valere sulla legge n. 346/1988.

Altresì, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del predetto decreto ministeriale, in ottemperanza all'art. 6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 46/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, sono assistiti da privilegio generale che prevale su ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-*bis* del codice civile, fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi;

la durata del progetto potrà essere maggiorata di dodici mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Art. 3.

L'ammontare del contributo in conto interessi previsto dalla legge n. 346/1988, disposto ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, sarà determinato con successivo provvedimento in relazione al finanziamento concesso dall'Istituto finanziatore all'uopo convenzionato ed al tasso di riferimento previsto dal relativo contratto di mutuo. Il conseguente onere graverà sulle residue disponibilità derivanti dal capitolo 7507.

Art. 4.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto, disposto, ai sensi della legge n. 1089/1968, e successive modifiche e integrazioni, sono determinate in L. 59.227.036.000 e graveranno sulle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A15349

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 6 dicembre 2000.

Definizione di modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. (Deliberazione n. 219/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2000, premesso che:

con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 204 del 1° settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), come modificata dalla deliberazione 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000, dalla deliberazione 12 ottobre 2000, n. 187/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000, e dalla deliberazione 18 ottobre 2000, n. 192/00, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha definito modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE);

la disciplina definita dalla deliberazione n. 140/00 è basata sui seguenti criteri:

a) nel caso in cui le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacità di interconnessione disponibile, l'assegnazione avviene attraverso meccanismi di mercato al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilità di utilizzare la stessa capacità da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacità di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia;

b) promozione di iniziative della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) per la conclusione di accordi con l'operatore del sistema confinante per l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile in modo congiunto;

c) qualora risulti impossibile l'assegnazione secondo le modalità di cui al precedente punto *b)*, previa comunicazione all'Autorità, assegnazione da parte del Gestore della rete del 50% della capacità di interconnessione disponibile sulle relative frontiere;

d) al fine di promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, fissazione di un limite alla quota della capacità di interconnessione

assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacità disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacità di interconnessione disponibile su tutte le frontiere;

il Gestore della rete, successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 140/00, riscontrata l'impossibilità di definire accordi di cui alla lettera *b)* del precedente alinea, ha definito con gli operatori del sistema confinante accordi strumentali all'assegnazione, per l'anno 2001, della capacità di interconnessione disponibile secondo le modalità richiamate nella lettera *c)* del precedente alinea;

il Gestore della rete ha avviato la procedura concorsuale per l'assegnazione di bande, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorità n. 140/00 pubblicando sul proprio sito internet, in data 16 ottobre 2000, il documento «Avviso per l'assegnazione della capacità disponibile su base annuale sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001»;

il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con ordinanza n. 4225/00, depositata in data 30 ottobre 2000, ha disposto la sospensione della deliberazione n. 140/00;

il Gestore della rete, in conseguenza della decisione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia richiamata nel precedente alinea, ha assunto la decisione, resa pubblica con avviso diffuso sul proprio sito internet in data 9 novembre 2000, di sospendere la procedura concorsuale, avviata in attuazione della deliberazione dell'Autorità n. 140/00, per l'assegnazione, su base annuale, di bande di potenza alla frontiera;

l'Autorità, con delibera 15 novembre 2000, n. 208/00, ha assunto la decisione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia;

il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella Camera di Consiglio del 1° dicembre 2000, con ordinanza 10592/00, depositata in data 1° dicembre 2000, ha respinto l'appello di cui al precedente alinea;

Premesso che:

la sopra richiamata decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia è stata adottata a motivo della ritenuta sussistenza di una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00 con esclusivo riferimento alla parte della medesima deliberazione nella quale viene regolata la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile;

la motivazione della decisione di cui al precedente alinea si basa sulla considerazione del fatto che le disposizioni della deliberazione n. 140/00 non sarebbero coerenti con le finalità di promozione della concorrenza e del libero mercato nel settore dell'energia elettrica in quanto l'elevata domanda determinerebbe prezzi di assegnazione tali da allineare i prezzi nazionali e stranieri dell'energia elettrica; e inoltre sulla considerazione del fatto che, in tal modo, non verrebbero adeguatamente valutate, ai fini dell'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile, le differenti classi tariffarie cui i partecipanti all'asta possono accedere sul mercato vincolato;

la sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di cui al precedente alinea, ne puntualizza la motivazione ribadendo che, fatta salva la discrezionalità tecnico-amministrativa dell'Autorità in sede di individuazione del criterio per la razionalizzazione dell'accesso alle capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica in caso di insufficienza delle risorse disponibili, la procedura concorsuale delineata nella deliberazione n. 140/00, essendo incardinata sul solo parametro del prezzo di assegnazione, non garantisce pluralismo e parità di condizioni nell'accesso all'interconnessione; che la sola considerazione del dato economico non consente di evidenziare la maggiore necessità della risorsa, o comunque elementi di valutazione preferenziale meritevoli di tutela; che il gioco di mercato deve basarsi esclusivamente sul libero incontro tra domanda degli importatori e offerta dei fornitori esteri senza condizionamenti di un fattore esterno legato all'impiego di una risorsa pubblica; che l'accesso alla capacità di interconnessione disponibile, ove non si volesse mantenere fermo un meccanismo di allocazione *pro-quota*, dovrebbe essere garantito in base a criteri selettivi basati su parametri diversi dal solo dato economico, incapace *ex se* di rivelare una maggiore necessità della risorsa o un elemento di valutazione preferenziale per la richiesta;

le sopra richiamate decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e del Consiglio di Stato, in rapporto ai motivi del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00, evidenziano che il provvedimento di sospensione della deliberazione n. 140/00 riguarda le sole norme della medesima deliberazione dirette a disciplinare la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacità di interconnessione disponibile;

Premesso inoltre che:

per l'operatività del sistema delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 si rende necessaria, con primario riferimento alla assegnazione su base annuale della capacità di interconnessione disponibile, la tempestiva adozione di misure disciplinanti modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacità di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

unitamente alle determinazioni di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a partire dal 1° gennaio 2001, debbono essere adottate misure volte a ridurre i tempi per

gli adempimenti strumentali all'attivazione di forniture di energia elettrica transfrontaliere e, conseguentemente, a modificare:

a) la disciplina dei termini per la verifica di compatibilità delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni;

b) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99;

c) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facoltà di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99;

d) la disciplina dei termini per il rilascio dell'autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo approvato dall'Autorità con deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, come definita dalla deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva n. 96/92/CE;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni;

la deliberazione dell'Autorità 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: deliberazione n. 62/99);

la deliberazione dell'Autorità 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999;

la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 9 novembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 263 del 22 giugno 1999;

la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99);

la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;

la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;

la comunicazione dell'Autorità 23 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 1° agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonché approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima;

Visti:

il documento «Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato», approvato dall'Autorità in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175) (di seguito: Nota informativa);

il documento per la consultazione «Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», diffuso dall'Autorità in data 28 ottobre 1999 (Prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione);

Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/2000 e 4627/2000, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000;

Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorità in data 25 luglio 2000 (prot. Autorità 011262);

Considerato che:

la capacità di interconnessione disponibile è pari alla differenza tra il valore della capacità netta trasmissibile ed il valore della capacità utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilità della società Enel S.p.a.;

con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacità di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorità di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacità disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano;

il fabbisogno energetico della Repubblica di San Marino corrisponde ad una capacità stimata di circa 40 Mw su base annua;

Considerato che:

gli accordi richiamati in premessa conclusi dal Gestore della rete con gli operatori del sistema confinanti garantiscono un'equa allocazione della capacità di inteconnessione disponibile;

l'assegnazione della capacità di interconnessione attraverso un meccanismo di ripartizione *pro-quota* in proporzione all'entità della richiesta, oltre a rappresentare di fatto la modalità procedurale più aderente alla situazione di urgenza delineata nel precedente considerato, da un lato esclude la valorizzazione autonoma dell'assegnazione della capacità di interconnessione e quindi l'incidenza di una variabile economica esogena sulle transazioni tra gli importatori di energia elettrica e i fornitori esteri, dall'altro lato garantisce, attraverso l'attribuzione proporzionale, l'applicazione di un criterio di selezione delle richieste basato sulla maggiore necessità della risorsa;

l'assegnazione della capacità di interconnessione mediante il meccanismo di cui al precedente alinea, peraltro, incrementa il numero dei partecipanti alla procedura non comportando la corresponsione di un prezzo a fronte della assegnazione della capacità di interconnessione e rende pertanto necessaria la riduzione della quota massima della capacità di interconnessione di cui un singolo soggetto può essere assegnatario su ciascuna frontiera e su tutte le frontiere come definita con la deliberazione n. 140/00 affinché la fissazione di tale quota possa rispondere all'esigenza di garantire sia la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale sia il pluralismo nell'accesso all'interconnessione;

l'assegnazione della capacità di interconnessione mediante il meccanismo di cui al secondo alinea del presente considerato, in ragione della prevedibile parcellizzazione delle assegnazioni, genererà un consistente volume di scambi dei diritti di accesso all'interconnessione acquisiti in esito alla procedura di assegnazione definita dall'Autorità a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; e inoltre che, a fronte della situazione di cui al presente alinea, si rende necessaria la previsione di specifici limiti alla quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarità dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione della capacità di interconnessione disponibile disciplinata dall'Autorità;

Ritenuto che sia opportuno:

prevedere, al fine di dare attuazione alla soprarichiamata richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'assegnazione di 40 Mw di capacità di interconnessione alla Repubblica di San Marino e che tale capacità sia da reperire a valere sulla capacità di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera svizzera;

definire tempestivamente modalità di assegnazione su base annuale della capacità di interconnessione per l'anno 2001, con l'obiettivo di creare condizioni di certezza e operatività in ordine all'importazione di energia elettrica per il medesimo anno, ciò costituendo condizione essenziale per il consolidamento del processo di liberalizzazione avviato con l'adozione del decreto legislativo n. 79/1999;

considerare, nella definizione delle modalità e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacità di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza;

che l'assegnazione della capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2001, qualora le richieste risultino superiori alla capacità di interconnessione assegnabile, avvenga attraverso una ripartizione *pro-quota* di detta capacità;

in relazione alla avvenuta conclusione da parte del Gestore della rete degli accordi richiamati nel terzo alinea della prima premessa, confermare in capo a detto Gestore il vincolo ed assegnare il 50% della capacità di interconnessione disponibile riconoscendo per il restante 50% l'assegnazione operata dagli operatori di sistemi confinanti;

consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacità di interconnessione disponibile, al fine di promuovere l'efficiente utilizzazione di detta capacità;

al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della capacità di interconnessione l'assegnazione debba avvenire per almeno 1 Mw o suoi multipli;

al fine di promuovere la pluralità nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, stabilire che la quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacità disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre, in esito alla procedura di assegnazione su base annuale della capacità di interconnessione disponibile, di una quota maggiore del 10% della capacità assegnabile su ciascuna frontiera e del 5% della capacità di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere;

in relazione alla medesima finalità di cui al precedente alinea, definire altresì un limite alla quota della capacità di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarità dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacità di interconnessione disponibile;

revocare la deliberazione n. 140/00 e successive modificazioni e integrazioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento;

che una parte della quota della capacità di trasporto sull'interconnessione non sia assegnata su base annuale al fine di garantire l'accesso degli operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 una volta che sia reso operativo;

che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacità di interconnessione per l'anno 2001, nonché l'organizzazione, anche attraverso l'utilizzo di apparati informatici, di un sistema di supporto agli scambi aventi ad oggetto i diritti di accesso all'interconnessione assegnati in esito a dette procedure;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue:

a) assegnatario è il soggetto che acquisisce la disponibilità di una quota parte della capacità di interconnessione disponibile;

b) Autorità è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;

c) banda è una quota parte della capacità di interconnessione assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto;

d) capacità di interconnessione disponibile è la massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacità impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti;

e) capacità di interconnessione assegnabile su una frontiera è il 50% della capacità di interconnessione disponibile su tale frontiera;

f) decreto legislativo n. 79/1999 è il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

g) deliberazione n. 70/97 è la deliberazione dell'Autorità 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata;

h) deliberazione n. 13/99 è la deliberazione dell'Autorità 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 49 del 1° marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata;

i) deliberazione n. 91/99 è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999;

j) deliberazione n. 162/99 è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999;

k) deliberazione n. 172/99 è la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999;

l) deliberazione n. 180/99 è la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999;

m) deliberazione n. 182/99 è la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999;

n) deliberazione n. 119/00 è la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000;

o) dimensione della banda è l'ampiezza della banda in ciascuna ora del periodo invernale;

p) frontiera è l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera;

q) Gestore della rete è la società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999;

r) operatore di sistema confinante è ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale;

s) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre;

t) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre;

u) punto di riconsegna è il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.

Art. 2.

Accordi tra Gestore della rete e operatori di sistema confinanti

2.1. Ai soggetti cui siano state assegnate autonomamente quote della capacità di interconnessione disponibile dagli operatori di sistema confinanti si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 7 per gli assegnatari di bande, qualora il Gestore della rete abbia definito con detti operatori accordi che prevedono:

a) la facoltà per tali operatori di assegnare autonomamente il 50% della capacità di interconnessione disponibile;

b) l'impegno da parte degli stessi operatori di sistema ad applicare una disciplina per il trasporto dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia non discriminatoria e che comunque non comporti una ingiustificata riduzione per gli operatori del valore della capacità di interconnessione;

c) l'impegno da parte degli stessi operatori di sistema a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di cui al successivo art. 7, comma 7.3.

2.2. Il Gestore della rete, nel caso in cui accerti la violazione degli accordi di cui al precedente comma 2.1, ne dà tempestiva comunicazione all'Autorità.

Art. 3.

Capacità di interconnessione assegnabile

3.1. La quota della massima capacità di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero destinata alle importazioni a favore del mercato libero è diminuita di una quantità pari a 40 Mw a profilo costante per il periodo invernale. Tale quantità è modulata applicando i coefficienti *a* e *b* di cui al successivo comma 3.3, rispettivamente per il periodo estivo e per il mese di agosto. Il Gestore della rete assegna tali capacità alla Repubblica di San Marino.

3.2. Ai fini dell'assegnazione la capacità di interconnessione viene suddivisa in bande. Ciascuna banda ha una dimensione pari al minor valore tra quello indicato nella richiesta di cui al successivo art. 4, comma 4.2, e quello determinato ai sensi dei successivi articoli 5 e 6. In ciascuna ora del periodo estivo ed in ciascuna ora del mese di agosto l'ampiezza della banda viene determinata mediante l'applicazione alla dimensione della banda dei coefficienti denominati rispettivamente *a* e *b*, di cui al successivo comma 3.3.

3.3. I coefficienti *a* e *b* sono definiti, per ciascuna frontiera, dal Gestore della rete in modo tale da comportare riduzioni minime dell'ampiezza delle bande relative a tale frontiera compatibili con la capacità di interconnessione assegnabile, rispettivamente nel periodo estivo e nel mese di agosto.

3.4. L'ottanta per cento della capacità assegnabile su ciascuna frontiera è vincolato alla assegnazione su base annuale. La rimanente capacità di interconnessione assegnabile, nonché la capacità di interconnessione assegnabile che non sia stata assegnata su base annuale, sono destinate all'assegnazione su base mensile.

Art. 4.

Richieste di assegnazione di bande

4.1. Possono richiedere l'assegnazione di bande i produttori esteri di energia elettrica, nonché i distributori, i clienti grossisti e i clienti finali inclusi, alla data di presentazione della richiesta di cui al successivo comma 4.2, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99.

4.2. La richiesta per l'assegnazione di bande, presentata secondo le modalità stabilite dal Gestore della rete, deve indicare almeno:

a) la dimensione della banda richiesta su ciascuna frontiera;

b) i punti di riconsegna in Italia alla fornitura dei quali è destinata l'energia elettrica importata;

c) la potenza disponibile in ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla precedente lettera *b)*;

d) la sussistenza di rapporti di collegamento o di controllo di cui al successivo art. 6, comma 6.4, lettera *a)*, nonché di impegni contrattuali di cui al medesimo art. 6, comma 6.4, lettera *b)*.

4.3. La richiesta di cui al precedente comma 4.2 deve essere corredata dalla dichiarazione del soggetto titolare di ciascuno dei punti di riconsegna di cui alla lettera *b)* del precedente comma 4.2, attestante il suo interesse alla richiesta di assegnazione di bande. Non può essere presentata più di una richiesta per ciascun punto di riconsegna.

4.4. Le bande richieste devono avere dimensione pari a 1 Mw o multipli di 1 Mw.

4.5. Per ciascuna richiesta presentata ai sensi del precedente comma 4.2, la somma delle dimensioni delle bande richieste in tutte le frontiere non può eccedere la somma delle potenze disponibili nei punti di riconsegna di cui alla lettera *c)* del precedente comma 4.2.

4.6. Le richieste per l'assegnazione di capacità di interconnessione su base annuale per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del 13 dicembre 2000.

4.7. Le richieste per l'assegnazione di capacità di interconnessione su base mensile per l'anno 2001 sono presentate al Gestore della rete entro e non oltre le ore 20 del quindicesimo giorno del secondo mese antecedente al mese per il quale si procede all'assegnazione della capacità.

4.8. Entro due giorni lavorativi dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.6, qualora le richieste di cui al precedente comma 4.2 indichino una capacità di interconnessione complessivamente richiesta non superiore, su ciascuna frontiera, a quella assegnabile, tenendo conto di quanto previsto dal precedente art. 3, comma 3.4, il Gestore della rete procede all'assegnazione delle bande. In caso contrario il Gestore della rete procede, entro lo stesso termine di due giorni, all'assegnazione della capacità assegnabile ai sensi dei successivi articoli 5 e 6.

Art. 5.

Ripartizione pro-quota della capacità di interconnessione assegnabile su base annuale

5.1. Qualora su una frontiera la dimensione complessiva delle bande richieste ecceda la capacità di interconnessione assegnabile su una frontiera su base annuale, a ciascun richiedente viene assegnata una banda di dimensione pari al prodotto tra la dimensione della banda richiesta sulla stessa frontiera, come eventualmente modificata ai sensi del successivo art. 6, e il coefficiente di razionamento, determinato ai sensi del successivo comma 5.2, con arrotondamento al primo Mw inferiore.

5.2. Per ciascuna frontiera il coefficiente di razionamento è pari al rapporto tra la capacità di interconnessione disponibile su base annuale, di cui al precedente

art. 3, comma 3.3, e la capacità di interconnessione complessivamente richiesta, come eventualmente modificata per effetto del successivo art. 6, su tale frontiera.

5.3. Nel caso in cui parte della capacità di interconnessione assegnabile su base annuale ad una frontiera non venga assegnata per effetto dell'applicazione degli arrotondamenti di cui al precedente comma 5.1, detta parte viene assegnata in bande di dimensione pari ad 1 MW mediante sorteggio riservato ai soggetti che hanno presentato richieste di assegnazione di bande sulla stessa frontiera.

Art. 6.

Criteri per l'assegnazione di bande su base annuale

6.1. Ai fini della procedura di cui al precedente art. 5:

a) qualora la dimensione della banda richiesta da un soggetto su una frontiera sia superiore al 10% della capacità assegnabile su tale frontiera, la dimensione di tale banda viene ridotta ad un valore pari al 10% della capacità assegnabile su tale frontiera.

b) qualora la somma delle dimensioni delle bande richieste da un soggetto su tutte le frontiere, applicate anche in conseguenza delle riduzioni di cui al precedente comma 6.1, superi il 5% della capacità complessivamente assegnabile sull'insieme delle frontiere, l'ampiezza delle bande richieste dallo stesso soggetto su ciascuna frontiera viene ridotta nella stessa proporzione, in modo da ricondurre la richiesta complessiva di tale soggetto al 5% della capacità di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere.

6.2. Per quanto necessario ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 6.1:

a) le richieste presentate da società tra le quali sussista un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, ovvero siano controllate dalla medesima società, sono considerate congiuntamente;

b) concorrono alla determinazione della somma delle dimensioni delle bande richieste da un produttore estero, da un distributore o da cliente grossista anche le bande richieste dai clienti finali rispetto ai quali tale produttore estero, distributore o cliente grossista opera, direttamente o attraverso società controllate o collegate, in qualità di venditore dell'energia elettrica importata.

Art. 7.

Diritti e obblighi degli assegnatari di bande

7.1. L'assegnatario di una banda:

a) è tenuto ad assicurare che sia consegnata all'operatore del sistema confinante una potenza corrispondente, ai sensi della disciplina del trasporto e della riconciliazione dell'energia elettrica in vigore nello stato confinante, al programma orario di cui al successivo comma 7.3;

b) acquisisce l'impegno dell'operatore del sistema confinante a rendere disponibile alla frontiera italiana la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;

c) acquisisce l'impegno del Gestore della rete a prelevare dall'operatore del sistema confinante ed a rendere disponibile la potenza prevista nel programma orario di cui al successivo comma 7.3;

d) acquisisce il diritto a prelevare energia elettrica secondo la disciplina di cui alla deliberazione n. 13/99; per l'applicazione di tale disciplina, per potenza impegnata ed energia elettrica immessa nel punto di consegna si considerano, rispettivamente, l'ampiezza della banda assegnata e l'energia elettrica vettoriata, determinata con riferimento al programma orario di immissione di cui al successivo comma 7.3.

7.2. Successivamente all'entrata in operatività del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999, ciascuna banda può essere utilizzata per l'importazione di energia elettrica destinata a detto sistema.

7.3. Con cadenza settimanale, l'assegnatario di bande comunica all'operatore del sistema confinante ed al Gestore della rete un programma orario di importazione per ciascuna banda. Il programma di cui al precedente comma non può prevedere in alcuna ora l'importazione di una potenza superiore all'ampiezza della banda in quell'ora.

7.4. La ricomposizione tra la potenza effettivamente trasferita attraverso la frontiera e la somma delle potenze indicate nei programmi di importazione non comporta oneri per gli assegnatari.

7.5. La cessione di bande, o di porzioni di bande, di dimensione comunque pari a multipli di 1 Mw, è consentita esclusivamente in favore di produttori esteri, nonché di distributori, clienti grossisti o clienti finali inclusi, alla data della cessione medesima, nell'elenco dei clienti idonei, di cui all'art. 2 della deliberazione n. 91/99. La cessione comporta il trasferimento al cessionario dei diritti e degli obblighi di cui al precedente comma 7.1 per le bande o porzioni di bande che ne sono oggetto.

7.6. Le cessioni di cui al precedente comma 7.5 sono notificate al Gestore della rete ed hanno effetto a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della notifica.

7.7. Agli effetti di questo provvedimento non è consentita, in alcun momento, la titolarità di bande per una dimensione complessivamente superiore a 250 Mw.

Art. 8.

Capacità di interconnessione che si rende utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua

8.1. Il Gestore della rete, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 10, comma 10.5, può utilizzare per l'importazione di energia elettrica la capacità di inter-

connessione assegnabile, rimasta non assegnata, e la capacità di interconnessione che si rendesse eventualmente utilizzabile in maniera non prevedibile e discontinua in eccesso rispetto alla capacità di interconnessione disponibile.

8.2. Il Gestore della rete, nell'esercizio delle facoltà di cui al comma precedente, è tenuto ad acquistare l'energia elettrica importata al prezzo più conveniente e comunque inferiore al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'art. 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, ed a cederla in Italia attraverso procedure trasparenti e concorrenziali.

8.3. Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile dell'attività di acquisto e cessione dell'energia elettrica di cui al precedente comma 8.2.

Art. 9.

Diritti degli esportatori

Ai soggetti che nel corso del 2001 esportano energia elettrica dall'Italia sono riconosciuti i diritti e, se tali diritti sono esercitati, gli obblighi di cui al precedente art. 7, relativamente alla capacità di trasporto sull'interconnessione effettivamente utilizzata per l'esportazione di energia elettrica.

Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

10.1. Il Gestore della rete può fissare termini in deroga al precedente art. 4, comma 4.5, per la presentazione delle richieste di assegnazione della capacità di interconnessione su base mensile per i mesi di gennaio e febbraio 2000 tali da rendere possibile l'importazione di energia elettrica in tali mesi; a tal fine trovano applicazione le disposizioni cui ai precedenti articoli 5 e 6 in quanto compatibili.

10.2. In deroga al precedente art. 7, comma 7.6, le cessioni di bande o di porzioni di bande notificate al Gestore della rete entro il 27 dicembre 2000 hanno efficacia dalla data di perfezionamento.

10.3. Il Gestore della rete consente, a partire dal 15 dicembre 2000, l'esposizione sul proprio sito internet delle offerte di acquisto e vendita di bande o porzioni di bande.

10.4. Con separato provvedimento l'Autorità dispone in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle transazioni di energia elettrica di cui al precedente art. 8.

10.5. Nei contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, nonché nei contratti bilaterali di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, sottoscritti in data successiva al 30 ottobre 2000, è inserita una clausola che prevede il riconoscimento al cliente finale, limitatamente al periodo ricompreso tra il 10 dicembre 2000 e il 27 dicembre 2000, della facoltà di recesso senza oneri con tempi di preavviso pari a 3 giorni lavorativi.

10.6. Il disposto del precedente comma 10.5 si applica esclusivamente ai contratti di fornitura di energia elettrica che interessano un punto di riconsegna oggetto di richiesta di capacità di interconnessione ai sensi del precedente art. 4, comma 4.2.

10.7. II Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorità rapporti mensili sull'assegnazione della capacità di interconnessione assegnabile nonché sulle attività di cui al precedente art. 8.

10.8. In deroga all'art. 4, comma 3, della delibera n. 13/99 e all'art. 10 della delibera n. 119/00, il Gestore della rete e i gestori delle reti di distribuzione effettuano le verifiche di compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui all'art. 4, comma 3, della delibera n. 13/99, delle richieste di vettoriamento o di modifica di contratti di vettoriamento in essere, presentate nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2000 e il 27 dicembre 2000, entro tre giorni dalla data di presentazione delle richieste stesse.

10.9. Il Gestore della rete a cui è presentata la richiesta di vettoriamento di cui al precedente comma 10.8 dà avvio alla prestazione del servizio di vettoriamento a partire dal 1° gennaio 2001, subordinatamente all'esito positivo della verifica della compatibilità con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale di cui al precedente comma 10.8.

10.10. Il disposto dei precedenti commi 10.8 e 10.9 trova applicazione esclusivamente qualora i contratti di vettoriamento dei quali viene richiesta la stipulazione o la modifica interessino almeno un punto di riconsegna oggetto di richiesta di capacità di interconnessione al sensi del precedente art. 4, comma 4.2.

10.11. Sono revocate tutte le disposizione incompatibili con quanto previsto nella presente deliberazione.

10.12. La presente deliberazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione

Milano, 6 dicembre 2000

Il presidente: RANCI

00A15469

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia, firmato a Roma il 20 novembre 1996.

Il giorno 23 ottobre 2000 si è concluso lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo di cooperazione economica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia, firmato a Roma il 20 novembre 1996, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 384 del 14 ottobre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 2 novembre 1999.

Conformemente all'art. 11 l'Accordo è entrato in vigore in data 23 ottobre 2000.

00A15066

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.4447-XV.J(2810) del 4 novembre 2000, le micce detonanti alla pentrite denominate «Riocord 15R» e «Riocord 80», che la «Inter.E.M. S.r.l.» con sede in Casale Monferrato (Alessandria), intende importare dalla U.E.B. (Union Explosivos Ensign Bickford - Sistemas de Iniciacion) - Spagna, sono riconosciute ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella II categoria - gruppo «A» dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.14519-XV.J(2076) del 4 novembre 2000, i manufatti esplosivi denominati:

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

colpo a sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

colpo a doppia sfera con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

peonia con colpo finale Baribagallo calibro 115 di colore giallo;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

peonia con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

una ripresa di rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

una ripresa di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

una ripresa di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 115;

una ripresa di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

una ripresa di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 115;

una ripresa di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di sfera e rentine. con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Baribagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di peonie e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di girelle e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di ululi e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di fischi e rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di rentine con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di doppia sfera e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore rosso;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore blu;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore argento;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore azzurro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore viola;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore sfera di carbone;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore giallo;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore tremolante bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore intermittente bianco;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice oro;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice verde;

ritardo di peonie e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115 di colore salice rosso;

ritardo di farfalle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di girelle e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di ululi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

ritardo di fischi e lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di lampi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di farfalle con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di fischi con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di girelle con colpo finale Barbagallo calibro 115;

due riprese di ululi con colpo finale Barbagallo calibro 115,

che la ditta «Barbagallo Giuseppe - Fabbrica fuochi artificiali» intende produrre nel proprio stabilimento in Santa Venerina (Catania) - contrada Scura di Linare, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

00A15064-00A15065

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 12 dicembre 2000

Dollaro USA	0,8782
Yen giapponese	97,89
Dracma greca	340,74
Corona danese	7,4544
Lira Sterlina	0,60640
Corona svedese	8,5003
Franco svizzero	1,5040
Corona islandese	76,42
Corona norvegese	8,0720
Lev bulgaro	1,9510
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,747
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,23
Litas lituano	3,5119
Lat lettone	0,5506
Lira maltese	0,3988
Zloty polacco	3,8521
Leu romeno	22404
Tallero sloveno	213,1835
Corona slovacca	43,157
Lira turca	600800
Dollaro australiano	1,6200
Dollaro canadese	1,3410
Dollaro di Hong Kong	6,8475
Dollaro neozelandese	2,0705
Dollaro di Singapore	1,5244
Won sudcoreano	1045,50
Rand sudafricano	6,7920

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A15539

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società «Intertrasport S.p.a.», in Gorle

Con decreto ministeriale 20 novembre 2000 alla società «Intertrasport S.p.a.», con sede in Gorle (Bergamo), via Roma n. 25, è stata revocata l'autorizzazione ad ivi esercitare un magazzino generale.

00A15425

AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL RENO

Avviso di adozione del progetto di piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia

Il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Reno ha adottato nella seduta del 17 novembre 2000 il progetto di piano stralcio in oggetto.

Chiunque sia interessato potrà prendere visione e consultare la documentazione per quarantacinque giorni a far data dalla presente pubblicazione presso la regione Emilia-Romagna, servizio difesa del suolo, via dei Mille n. 21 - Bologna; le province di Bologna, Ferrara, Modena negli orari d'ufficio.

Osservazioni possono essere inoltrate alla regione Emilia-Romagna entro i quarantacinque giorni successivi al termine di scadenza della pubblicazione.

00A15067

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651290/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77